

REGOLAMENTO (CE) N. 2700/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 novembre 2000
che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 26, 95 e 133,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 253, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽⁴⁾, prevede che il Consiglio proceda, entro il 1° gennaio 1998, sulla base di una relazione della Commissione che può essere accompagnata da proposte, ad un riesame del codice doganale per apportarvi gli adeguamenti che si rivelassero necessari, in particolare tenendo conto del completamento del mercato interno.

(2) Ciascun riesame del codice deve, senza introdurre ostacoli agli scambi internazionali, essere considerato un'occasione per porre in atto strumenti e procedure volti alla prevenzione delle frodi, che costituisce, come indicato nelle conclusioni del Consiglio del 19 maggio 1998, uno dei migliori modi di tutelare il denaro del contribuente.

(3) Occorre tener conto della risoluzione del Consiglio del 25 ottobre 1996 riguardo la semplificazione e la razionalizzazione delle normative e delle procedure doganali della Comunità ⁽⁵⁾.

(4) Le competenze delle varie autorità in materia di fissazione dei tassi di cambio dopo l'introduzione dell'euro non sono ancora determinate.

(5) È auspicabile prevedere la possibilità che la dichiarazione in dogana effettuata mediante procedimento informatico non sia corredata di taluni documenti.

(6) Attraverso una maggiore flessibilità nelle norme relative occorre facilitare il ricorso ai regimi del perfezionamento attivo, della trasformazione sotto controllo doganale e dell'ammissione temporanea.

(7) Occorre prevedere, secondo la procedura del comitato, ulteriori casi in cui la tassazione applicabile nell'ambito del regime del perfezionamento passivo è calcolata in base al costo dell'operazione.

(8) Può essere opportuno consentire in talune zone franche l'adempimento delle formalità relative al regime del deposito doganale e lo svolgimento dei controlli delle autorità doganali secondo tale regime.

(9) In talune circostanze, il beneficio del trattamento tariffario favorevole a motivo della natura o della destinazione particolare di una merce, e della tassazione differenziale a motivo del regime del perfezionamento passivo, deve essere applicabile ove un'obbligazione doganale sorga per ragioni diverse da un'immissione in libera pratica.

(10) Le disposizioni relative al luogo in cui sorge un'obbligazione doganale devono prevedere norme specifiche per casi particolari in cui l'importo in questione è inferiore ad una determinata soglia.

(11) È necessario, per il caso particolare dei regimi preferenziali, definire le nozioni di errore delle autorità doganali e di buona fede del debitore. Il debitore non dovrebbe essere responsabile di un cattivo funzionamento del sistema dovuto ad un errore commesso dalle autorità di un paese terzo. Tuttavia il rilascio di un certificato inesatto da parte di dette autorità non dovrebbe essere considerato un errore se esso è stato elaborato in base ad una richiesta contenente informazioni inesatte. Occorre valutare l'inesattezza delle informazioni fornite dall'esportatore nella sua richiesta sulla scorta di tutti gli elementi fattuali contenuti nella richiesta stessa. Il debitore può invocare la buona fede se può dimostrare di aver dato prova di diligenza, a meno che non sia stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un avviso che segnala fondati dubbi.

(12) Occorre tutelare gli interessi finanziari della Comunità e i diritti del debitore contro procedure giudiziarie eccessivamente lunghe.

(13) Occorre prevedere una sospensione dell'obbligo di pagamento dell'obbligazione doganale quando la medesima sorga in seguito alla sottrazione di una merce al controllo doganale e in presenza di una pluralità di debitori, al fine di consentire alle autorità doganali di avviare una procedura di recupero a posteriori presso un determinato debitore, a titolo prioritario rispetto agli altri debitori.

⁽¹⁾ GU C 228 del 21.7.1998, pag. 8 e

GU C 248 E del 29.8.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 101 del 12.4.1999, pag. 6.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 12 marzo 1999 (GU C 175 del 21.6.1999, pag. 420), posizione comune del Consiglio del 25 maggio 2000 (GU C 208 del 20.7.2000, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 5 ottobre 2000.

⁽⁴⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU C 332 del 17.11.1996, pag. 1.